

in seguito viene addirittura rilevato e non preso in considerazione. Intanto, nel sito della discarica e degli impianti, avvengono sversamenti selvaggi di ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi per circa un ventennio, causando uno stato di inquinamento notevole ed esteso sia alle acque sotterranee alimentate da falde superficiali che a quelle alimentate da falda profonda.

Il comportamento spregiudicato ed arrogante della pubblica amministrazione si spinge sino ai tempi più recenti: è del settembre 1995 (quando è già avviato alla procura presso il tribunale della Spezia un procedimento, poi confluito in quello attuale, in cui veniva disposta una consulenza per accertare la legittimità dell'operato dei vari organi comunali, provinciali, regionali preposti ai controlli) la delibera regionale di approvazione del progetto di variante, che modifica la categoria della discarica in 2 B *super*, così autorizzandosi il conferimento di rifiuti che producono un eluato dieci volte superiore ai limiti della legge 'Merli'; addirittura, nel mese di giugno 1998 interviene un atto della regione Liguria che diffida la Sistemi Ambientali s.r.l. dal concedere disponibilità di accesso al proprio impianto per lo smaltimento dei rifiuti ad aziende non autorizzate, e che appare incomprensibile dal momento che l'impianto era fermo dal novembre 1996, cioè dal momento dell'intervenuto sequestro giudiziario dell'intera area.

Il quadro che viene fuori da quanto sin qui sinteticamente svolto sull'operato degli organi amministrativi è molto significativo: da un lato emerge un coacervo di interessi e complicità che hanno consentito al Duvia e ai suoi soci di realizzare un disegno di arricchimento a evidente danno dell'ambiente e della salute dei cittadini (senza considerare le truffe consumate a danno di soggetti pubblici e privati); dall'altra, la vicenda rivela l'inefficienza attuale del sistema dei controlli — già più volte denunciata dalle forze istituzionali e richiamata dalla Commissione — cui contribuisce, in parte, un eccessivo frazionamento ed intreccio di competenze che caratterizza la produzione legislativa. Si è creata, in realtà, una proliferazione e un accavallamento di competenze e di adempimenti rispetto ai quali diventa difficile sia una verifica del raggiungimento degli obiettivi dell'attività, sia una ricerca e individuazione delle responsabilità.

Va qui evidenziato che nella vicenda non sono mancate infiltrazioni della criminalità organizzata del casertano, rese evidenti dalla partecipazione alla Contenitori Trasporti s.p.a., nei primi anni 90, di soggetti-amministratori della società che sono stati coinvolti nell'indagine « Adelphi » condotta dalla procura distrettuale di Napoli (38). Né ci si può esimere dall'esprimere forti perplessità per l'assenza (fino ad epoca recente) di un serio ed incisivo intervento da parte della magistratura, nonostante che rapporti delle forze dell'ordine e denunce dei cittadini risalgano già ai primi anni ottanta.

Sono stati numerosi, per la verità, i procedimenti della magistratura che hanno riguardato nel corso degli anni l'attività della discarica di Pitelli, di cui si dà conto nel documento elaborato dalla Commis-

(38) V. relazione della Commissione sulla Liguria (DOC. XXIII-13).

sione, alcuni di questi risolti in piccoli interventi circoscritti alla sanzione delle condotte più lievi (violazioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982), senza che si riuscisse a cogliere il fenomeno nella sua interezza e complessità, ed altri nei diversi profili di illiceità delle condotte poste in essere sia dal privato che dall'amministrazione pubblica. Certamente, ciò è in parte dipeso dall'assenza di coordinamento tra i diversi uffici giudiziari e dal fatto che attività ispettive e di accertamento, specie amministrative, erano fortemente esposte all'opera corruttrice del Duvia, come dimostrano le vicende giudiziarie più recenti. Non può negarsi, però, che l'assenza di un intervento serio ed incisivo rispetto alle vicende di Pitelli, da parte della magistratura spezzina, tradisce ancora quel ritardo culturale nell'approccio alla tematica ambientale che ha causato una minore attenzione verso le problematiche della ricerca e dell'acquisizione della prova delle infrazioni, che già risentono di una legislazione convulsa, ancora frammentaria e spesso confusa. Evidenti sono poi apparsi i limiti che alla ricerca ed acquisizione della prova discendono dalla natura prevalentemente contravvenzionale dei reati ambientali (39), come la Commissione ha più volte rappresentato agli organismi di indirizzo politico.

5.2.2. *Il petrolchimico di Porto Marghera (VE)*. La Commissione ritiene opportuno evidenziare le vicende relative al gravissimo stato di inquinamento della laguna veneziana, ad esemplificazione delle conseguenze connesse agli smaltimenti illeciti di rifiuti tossico-nocivi (ampiamente diffusi nelle regioni settentrionali) da parte di alcune imprese di rilevanza nazionale che hanno operato al di fuori della legalità, più inclini, purtroppo, alla ricerca del massimo profitto che a uno smaltimento corretto e pertanto più oneroso dei rifiuti.

È in fase dibattimentale presso il tribunale di Venezia il procedimento che vede coinvolte numerose persone e le società che esse rappresentano — tutte operanti nel petrolchimico di Porto Marghera — per condotte illecite commesse in un periodo che va dal 1970 al 1988, e che hanno causato danni irreparabili sull'ecosistema lagunare veneziano (40).

L'indagine ha preso avvio dalla segnalazione di numerosi casi di decesso e patologie connesse alla lavorazione del cloruro di vinile, dei composti organici clorurati e dei suoi derivati, con cui negli anni settanta e nella prima metà degli anni ottanta si produceva il PVC nella zona di Porto Marghera.

Sono coinvolte società come la Montecatini Edison, la Fertimon, l'Audiset e la Montefluos. Il sostituto procuratore Felice Casson, titolare dell'indagine, ha riferito alla Commissione che dagli accertamenti svolti è emerso come, sin dall'inizio dell'attività produttiva nell'area di Porto Marghera, i rifiuti di ogni specie e, soprattutto, tossico-nocivi, venivano smaltiti senza alcun controllo sia all'interno dello stabilimento che nelle sue vicinanze, contribuendo al progressivo avvelenamento delle acque di falda sottostanti l'area in cui sono state rinvenute tracce di composti anche cancerogeni superiori ai limiti

(39) V. il DOC. XXIII-5.

(40) V. il procedimento n. 3340 del 1996 (doc.213/8b).

consentiti. E appare opportuno evidenziare che dagli accertamenti è risultato che al più tardi dal 1972 la Montedison era a conoscenza che il CVM è una sostanza cancerogena, sicché sembra di poter affermare che la scelta sia stata dettata unicamente da meri interessi economici.

Ben 18 sono i siti individuati, che presentano rifiuti pericolosi, gran parte dei quali vi sono stati sversati prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982; da quel momento, come ha detto il magistrato, tali rifiuti sono stati portati altrove, anche all'estero (ad esempio, in Nigeria). Le contestazioni dell'organo d'accusa a carico di 27 imputati, tutti dirigenti o amministratori (o entrambi) del gruppo Montedison-Enichem e loro società figlie, sono particolarmente gravi, poiché hanno ad oggetto non solo gli smaltimenti illeciti di ingenti quantitativi di rifiuti assai pericolosi con le gravissime conseguenze sullo stato dell'ambiente di cui si è detto (violazioni della normativa in materia ecologica e ambientale), avendo le società iniziato un'opera di bonifica, peraltro parziale, soltanto nell'agosto 1995; ma altresì i delitti di strage e di disastro per i concreti pericoli cagionati alla pubblica incolumità, tanto che ne derivavano la morte e la malattia di un numero « allo stato ancora imprecisabile di persone » (così si legge testualmente nella richiesta di rinvio a giudizio) che prestavano la propria opera presso lo stabilimento petrolchimico.

Se la vicenda appena descritta fa riferimento agli anni passati, non possono trascurarsi altre fattispecie riscontrate presso il petrolchimico in epoca assai recente. Si fa riferimento al sequestro dello scarico Sm15 al Petrolchimico di Porto Marghera, di cui si sta occupando la procura di Venezia. In ordine a quest'ultima indagine lo stesso sostituto titolare, Luca Ramacci, ha denunciato alla Commissione con toni allarmati « l'impressionante situazione d'inquinamento e la concreta sussistenza di serissimo pericolo per la salute della popolazione » dovuta proprio agli scarichi del Petrolchimico. Si legge nel decreto di sequestro che gli indagati avrebbero effettuato o lasciato effettuare e comunque non avrebbero impedito lo scarico di reflui pericolosi provenienti dall'impianto di depurazione biologico della ditta Ambiente s.p.a., con recapito finale nelle acque lagunari in assenza della prescritta autorizzazione, ciò pur essendo a conoscenza non solo della situazione esistente, ma anche dei risultati di accertamenti disposti sulla qualità e lo stato delle acque lagunari (41).

La gravità del fenomeno risulta accentuata dalle pesanti responsabilità dei rappresentanti degli enti preposti ai controlli, che hanno minimizzato il fatto ed omissi i necessari interventi a tutela della salute pubblica, tanto anche in presenza di pregresse verifiche dell'Istituto superiore di sanità sullo stato di inquinamento della laguna veneta, acclarato anche dalla specifica normativa a sua tutela e dai numerosi procedimenti penali che avevano interessato il sito.

5.2.3. *Alcuni altri casi.* La Commissione deve poi rilevare che quelli evidenziati per Porto Marghera non sono gli unici procedimenti a

(41) V. il procedimento n.22984 del 1996 – decreto di sequestro preventivo (doc. 256/4; I e II richiesta di sequestro preventivo da parte del pubblico ministero: doc.256/1-3).

carico di aziende del gruppo ENI per quanto concerne la non corretta gestione dei rifiuti. È stata infatti avviata dal sostituto procuratore della Repubblica di Matera, Franca Macchia, un'indagine sulle attività svolte dall'AGIP nel territorio della Basilicata, che ha portato al rinvio a giudizio di alcuni dirigenti e dipendenti dell'azienda in relazione al ritrovamento, in un pozzo minerario esaurito, di rifiuti di origine chimica (come fenoli e mercurio) che, secondo gli accertamenti svolti, sono assolutamente incompatibili con le attività di estrazione mineraria e, quindi, sono stati smaltiti illecitamente. Lo stesso sostituto titolare delle indagini ha rappresentato inoltre alla Commissione l'assenza di un presidio costante ai pozzi AGIP ed il fatto che le vasche di decantazione presenti nell'impianto sono accessibili agli smaltitori che hanno l'appalto per il servizio di trasporto delle acque di strato, i quali si occupano di smaltimenti di rifiuti in discarica e, quindi, gestiscono notevoli quantitativi di rifiuti, non solo di provenienza AGIP (42).

Ancora: in Lombardia, la procura di Monza ha sequestrato circa 120mila metri cubi di rifiuti pericolosi in relazione all'attività di una società — la Ecobat — che assorbe circa il 60% del mercato nazionale relativo al trattamento di batterie esauste e a quella dell'Enirisorse, azienda del gruppo ENI. Dell'indagine ha riferito alla Commissione il sostituto titolare, Luciano Padula (43), affermando: «l'ipotesi accusatoria è che l'Enirisorse ha ceduto l'attività a due ditte, per i metalli piombosi alla Ecobat, per quelli non piombosi alla *City Industrie*. Questi subingressi sarebbero avvenuti per la Ecobat nel marzo 1996 e per la *City Industrie* nell'agosto 1996; tuttavia, la volturazione dell'annesso atto autorizzatorio per l'Ecobat è intervenuta soltanto nell'ottobre 1997; per *City Industrie* non è mai avvenuta [...]. Ovviamente l'Enirisorse, stante la dismissione dell'attività, si è trovata a gestire enormi quantitativi di sostanze senza preoccuparsi, secondo l'ipotesi accusatoria, di smaltirli nel rispetto della normativa vigente. Avrebbe trovato degli *escamotages* per disfarsi di questo rifiuto nel senso stretto del termine ed ottenere questo risultato con il massimo risparmio di spesa. In particolare, avrebbe interessato l'Ecodeco su Pavia e la ditta Lombardo su Marcianise per effettuare una miscelazione di questo rifiuto [...]. Si è trattato di una illecita miscelazione perché non è stata richiesta alcuna autorizzazione [...]. Peraltro, i successivi accertamenti hanno evidenziato che vi erano anche percorsi diversi. L'Enirisorse ne avrebbe attivato uno anche in Calabria, avrebbe devoluto una parte di questa sostanza presso la ditta Meca di Lamezia Terme, la quale, a seguito di un trattamento, che comunque è oggetto di accertamenti e di verifiche, avrebbe conferito il residuo in una discarica addirittura di categoria 1-A, ossia destinata ai rifiuti urbani e assimilabili » (44). Va peraltro evidenziato che la destinazione di questa miscela di ebanite da parte di Enirisorse in territorio campano

(42) V. l'audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Matera, Franca Macchia, nella seduta dell'8 luglio 1998.

(43) V. audizione del 2 luglio 1998 ed atti acquisiti dalla Commissione.

(44) Dell'aspetto relativo ai traffici illeciti, pure emersi nel corso dell'indagine, si dirà più ampiamente nel relativo paragrafo.

configura anche la violazione della legge regionale che prevede il divieto di importazione di rifiuti da altre regioni.

A queste indagini va aggiunta quella — già citata — relativa alla gestione dei rifiuti dello stabilimento di Crotone della « Pertusola-Sud », all'epoca dei fatti appartenente anch'essa al gruppo ENI.

5.2.4. *I traffici illeciti.* I lavori svolti consentono di affermare la persistenza ed anzi l'aggravarsi di fenomeni che già la precedente Commissione monocamerale aveva posto all'attenzione del Parlamento. In primo luogo emerge il fenomeno dello spostamento di ingenti quantitativi di rifiuti anche pericolosi dal Nord al Sud del paese, spesso in violazione del divieto di esportazione transregionale.

Sono, infatti, numerose le indagini giudiziarie connesse ai traffici e allo smaltimento illegale di rifiuti che vedono coinvolte regioni come il Piemonte, la Lombardia, la Liguria, l'Emilia-Romagna, il Lazio, l'Abruzzo, oltre a quelle in cui tradizionalmente è più presente la criminalità organizzata (Sicilia, Campania, Calabria e Puglia). Le rotte del traffico illegale si muovono sull'asse nord-sud in direzione del Mezzogiorno, dove i rifiuti vengono smaltiti in discariche non autorizzate, costituite da cave, da specchi d'acqua, da grandi buche scavate in fondi anche agricoli sulle quali, una volta ricoperte, vengono praticate, non di rado, colture. I rischi assai modesti connessi a tale pratica illegale e le « garanzie di omertà » assicurate dai trasportatori e dagli smaltitori, hanno reso l'affare appetibile anche per imprese di medie e grandi dimensioni che affidano spesso i loro rifiuti a soggetti legati alla criminalità organizzata, i quali garantiscono costi di smaltimento inferiori a quelli praticati dal mercato legale.

Dalle audizioni di magistrati che hanno svolto inchieste nel settore e dagli atti processuali acquisiti, emerge che tali traffici, in parte gestiti dalla criminalità (organizzata e comune), sia per motivi interni alla stessa organizzazione (lotte tra fazioni), sia per la progressiva incapienza dei siti utilizzati, sia per l'intervento incisivo delle forze dell'ordine che hanno proceduto al sequestro di numerose discariche collettive di rifiuti (in particolare in Campania e nel Lazio), si sono spostati negli ultimi anni dalla dorsale tirrenica a quella adriatica, coinvolgendo tutta la fascia abruzzese e, in particolare, tutte le zone limitrofe al percorso autostradale della A14; il che ha comportato che sono rimaste interessate al fenomeno zone tradizionalmente esenti da presenze criminali, organizzate e non, che operano in settori di varie imprenditorie.

I canali attraverso i quali si realizzano questi traffici illeciti sono essenzialmente tre: conferimento dei rifiuti industriali nel sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, in modo ovviamente occulto; trasformazione, puramente nominale e cartacea, dei rifiuti in materie prime secondarie, utilizzate da operatori compiacenti in modo improprio o illegale sia nei cicli produttivi che, ad esempio, nella realizzazione di sottofondi stradali o altro; declassazione, ovviamente illecita, dei rifiuti tossico-nocivi, che presentano costi di smaltimento più alti, in rifiuti speciali.

Un settore particolarmente esposto al rischio di tali comportamenti illeciti è quello relativo all'attività svolta dai numerosi centri di

stoccaggio, i quali offrono facilmente il fianco ad attività di miscelazione *tout court* e modifica (mediante alterazioni e falsificazioni dei documenti di accompagnamento) della tipologia dei rifiuti tossico nocivi, che vengono in tal modo avviati a forme di smaltimento poco corrette, nei siti più disparati, con grave danno per l'ambiente e la salute dei cittadini.

È opportuno evidenziare i rilevanti risvolti di natura fiscale connessi all'accertamento di carichi di rifiuti tossico nocivi, ritirati e poi, di fatto, non smaltiti. Infatti, dal riscontro delle operazioni fittizie di smaltimento emergono costi non sostenuti, ancorchè portati in deduzione dall'impresa produttrice dei rifiuti, nonché l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, aventi il duplice scopo di documentare il regolare conferimento dei rifiuti ad imprese autorizzate e di realizzare una cospicua evasione delle imposte sui redditi e sui valori aggiunti (sul punto v. *infra* § 5.3.3.).

Le vicende giudiziarie di cui la Commissione è venuta a conoscenza dimostrano, altresì, l'esistenza di società commerciali attive nel mettere in contatto l'industriale produttore dei rifiuti con il trasportatore o lo smaltitore, in tal modo determinando un ulteriore aumento dei costi di smaltimento (i costi dell'attività di intermediazione) ed al contempo rendendo più complessa l'individuazione dei referenti e dei responsabili dei traffici illeciti, poiché la documentazione relativa ai rifiuti trasmigra da una società all'altra (45).

5.3. *Gli strumenti di contrasto e la necessità di riforme.*

5.3.1. *Alcuni spunti.* Carenze normative non risolte dal « decreto Ronchi », inefficacia dei controlli amministrativi, inadeguatezza del sistema di prevenzione e repressione penale, disattenzione degli organi preposti al rilascio delle autorizzazioni, nonché la distrazione della collettività, oggi peraltro più attenta alla tutela dell'ambiente, consentono ad organizzazioni di tipo mafioso di gestire, in regime di quasi monopolio, il settore dei rifiuti in vaste aree del Paese.

La gravità del fenomeno si nota anche attraverso la progressiva presa di coscienza dell'autorità giudiziaria delle problematiche connesse al ciclo dei rifiuti, la qual cosa spiega perché solo di recente sono stati accertati fatti « di vecchia data » che hanno portato ad una maggiore attenzione ed approfondimento nell'attività di accertamento delle attività illegali.

Mancano ancora, però, azioni di monitoraggio del territorio, volte a individuare le possibili insorgenze del problema, come denunciano situazioni illustrate innanzi. Se, invero, si registra una presa di coscienza sempre maggiore da parte degli organi deputati al controllo ed al contrasto, il percorso sembra ancora lungo. Al riguardo la

(45) V., tra gli altri, il procedimento relativo alla discarica di Tollo in cui paiono evidenti infiltrazioni della criminalità organizzata (relazione sull'Abruzzo, DOC. XXIII-23 p. 40).

Commissione ha già segnalato la preziosa opera di collaborazione tra organi istituzionali che si è avuta in occasione dell'indagine sulla discarica di Pollina (46).

Manca, invece, se si fa eccezione per l'attività investigativa delegata dalla DDA di Caltanissetta, sia un monitoraggio del fenomeno da parte delle competenti DIA (47), sia una più fruttuosa analisi generale, da parte dell'Autorità giudiziaria, delle pur numerose ed illuminanti relazioni redatte dalle varie prefetture dell'isola in ordine alle ipotesi di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose o per condizionamento dell'attività amministrativa.

L'attività di contrasto svolta dalle forze di polizia e dalla magistratura sembra, in base agli atti ed alle risultanze, essere stata tempestiva e ben diretta; tuttavia, gli organi di controllo non appaiono ancora adeguatamente preparati, né culturalmente attrezzati, ad affrontare la nuova situazione.

Per altri profili, mentre per un verso occorre prendere atto della sollecitudine con la quale alcuni organi di polizia giudiziaria (quelli specializzati, in particolare i carabinieri del NOE ed il comando del Corpo forestale dello Stato) hanno seguito i procedimenti aventi ad oggetto la questione rifiuti, d'altra parte occorre anche porre in evidenza che tutte le indagini sono scaturite da fatti accidentali. Mancano cioè referenti istituzionali capaci di letture dei fenomeni che possano portare a denunce motivate ad opera delle strutture amministrative di controllo preposte alla verifica della regolarità nelle modalità di conduzione dei traffici. Sembra debole il controllo delle forze di polizia diffuse nel territorio ed aventi anche compiti di carattere amministrativo (vigili urbani, polizia stradale, eccetera), al fine di individuare ed interpretare i traffici e le connesse mistificazioni gestionali. In particolare, come detto, sembra mancare una conoscenza approfondita del fenomeno di infiltrazione da parte degli organi di investigazione specifica che ben raramente hanno saputo mettere a punto e focalizzare le pur copiose informazioni emergenti da più parti.

Assai debole è anche il coordinamento tra le varie forze di polizia, come (fatto ancora più grave, attesa l'esistenza dello strumento processuale di cui all'articolo 117 del codice di procedura penale) tra gli uffici giudiziari inquirenti, spesso costretti ad operare su stralci di inchieste trasmessi una volta effettuati gli accertamenti.

Conclusivamente, in ragione delle circostanze e dei fenomeni posti in evidenza, fermo restando che la Commissione giudica che la complessità della situazione richiede ulteriori approfondimenti, può affermarsi che gli elementi acquisiti consentono di valutare positivamente l'azione di contrasto della magistratura e delle forze dell'ordine nei confronti degli episodi che sono venuti in evidenza, ma che appare assai in ritardo, se non addirittura mancante, una strategia di prevenzione generale e speciale, nonché una cosciente ed adeguata

(46) V. *supra*, nella parte relativa alla nomina della Commissione Prefettizia, allo scioglimento del consiglio comunale di Pollina e alla confluenza dei risultati acquisiti nell'indagine giudiziaria in corso da parte della procura distrettuale di Palermo.

(47) V., ad esempio, relazione della DIA di Catania sulle infiltrazioni mafiose in provincia di Siracusa, acquisita agli atti della Commissione, che non affronta minimamente il problema.

« cultura » di controllo e di indagine in materia ambientale. Peraltro, non sempre vengono attivati i pur deboli strumenti legislativi esistenti.

Per tale motivo, la Commissione si impegna a seguire con particolare attenzione l'evolversi della situazione e a sostenere le iniziative centrali e locali per rafforzare, anche in questa regione, la lotta alla criminalità ambientale. Interessante potrebbe essere ipotizzare possibilità di coordinamento delle indagini in materia ambientale e con specifico riferimento alle infiltrazioni mafiose, da parte delle sezioni territoriali della DIA, con monitoraggio periodico del fenomeno, già svolto da tale direzione investigativa per altri tipi di reato.

Tale tipo di attività da una parte potrebbe meglio utilizzare le notizie e le informazioni che alle autorità di controllo pervengono da canali diversi (ad esempio attività di accertamento a livello amministrativo dell'infiltrazione mafiosa nella gestione degli enti locali) e, dall'altra consentirebbe di inquadrare il fenomeno nella sua, purtroppo, naturale sede di gestione « globale » ed « illegale » dell'*affaire* rifiuti.

La realtà emergente dalle indagini svolte in Sicilia, rende evidente come a fronte di attività illecite nel contesto delle quali si è inserita, con un lucroso profitto, la criminalità organizzata, l'effetto della normativa ambientale vigente è praticamente nullo, giacché le modeste sanzioni delle leggi speciali sono del tutto inadeguate a fronteggiare e scoraggiare i vantaggi economici miliardari che determinano.

Ad avviso della Commissione, tuttavia, a sostegno e a monte di quanto asserito sinora, occorre che intervengano modifiche legislative sul piano del diritto penale sostanziale e processuale. Sull'argomento v. *infra* (paragrafo 6.2.).

5.3.2. *I controlli doganali.* La Commissione sta studiando il fenomeno dei trasporti internazionali dei rifiuti per valutare quali strumenti porre in essere per arginare eventuali forme di illecito.

L'ipotesi è che ai trasportatori dei rifiuti non compresi nella « lista verde » sia fatto obbligo di recarsi agli uffici doganali di entrata o uscita per un controllo più efficace dell'avvenuto passaggio. Non sono da sottovalutare le difficoltà che una procedura del genere potrebbe comportare; difficoltà peraltro che aggraverebbero i problemi già presenti sulle strade italiane. È giusto richiedere più controlli, ma si deve riconoscere che le pattuglie della polizia stradale non hanno le risorse, né dispongono di adeguati strumenti per verificare se i rifiuti dichiarati nelle bolle siano quelli effettivamente trasportati.

Una potenzialità possibilmente utilizzabile e da considerare con attenzione è quella che riguarda i servizi doganali (servizi *antifrode*) che al momento dispongono di professionalità e di sistemi informativi che consentono di rilevare immediatamente i traffici e di bloccare transiti di merci su tutto il territorio nazionale ed negli stati dell'Unione Europea in tempi reali. Peraltro, gli organi della dogana

dispongono di conoscenze merceologiche che permettono una lettura più profonda della documentazione che accompagna le singole merci riducendo, così, il rischio che controlli non adeguati finiscano addirittura con il legittimare traffici illeciti. Il discorso non riguarda, ovviamente, i soli rifiuti solidi urbani, ma soprattutto quelli pericolosi e quelli speciali.

A partire dal mese di marzo 1999, consulenti della Commissione stanno effettuando missioni conoscitive presso le circoscrizioni doganali terrestri e marittime. Lo scopo di queste visite è quello di rendersi conto, sul campo, dei controlli effettuati, nel territorio doganale, dalle autorità preposte in materia di rottami ferrosi e rifiuti pericolosi ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997; allo stato attuale si sta delineando un quadro che permette di formulare le seguenti considerazioni.

Per quanto riguarda i rottami ferrosi si è finora visto che presso le frontiere di terra con i paesi terzi, in particolare la Slovenia, ci si avvale essenzialmente della figura dell'esperto qualificato, la cui opera è remunerata dal proprietario del carico; l'assenza di un controllo 'terzo' non dà pertanto garanzie riguardo all'intera operazione. Va a questo proposito ricordato come sono molte le aziende operanti nel settore che stanno installando all'entrata dei rispettivi siti industriali 'cancelli' per il rilevamento della radioattività: un'ulteriore conferma della non totale idoneità dei controlli effettuati all'ingresso nel territorio nazionale.

Per quanto riguarda invece i rifiuti pericolosi, tali carichi se provengono o sono destinati a paesi comunitari (compresi i rifiuti provenienti da paesi terzi e sdoganati in un paese dell'Unione) non sono soggetti all'espletamento di alcuna formalità doganale.

Quelli provenienti da paesi terzi, invece, devono osservare una procedura per cui la bolletta doganale, compilata dallo spedizioniere, deve passare al controllo del sistema denominato « canale verde ». Se non emergono anomalie (quali per esempio un'errata compilazione e niente più, che tuttavia porterebbe al respingimento della bolletta) i dati vengono elaborati da una banca dati di « analisi dei rischi » che provvede alla ricerca di uno o più profili di rischio. Qualora vengano individuati tali profili, si procede al controllo documentale o visivo della merce, ma in linea generale i controlli disposti dal sistema si attestano intorno al 5 per cento delle bollette inserite nel sistema.

Tale essendo il sistema dei controlli doganali, emergono due possibilità di migliore contrasto ai traffici internazionali. Il primo riguarda la possibilità (al vaglio della Commissione) che i rifiuti vengano inseriti nel catalogo dei fattori di rischio dell'elaboratore centrale; il secondo attiene più direttamente all'aspetto investigativo. Per tracciare un'analogia con i traffici di stupefacenti, è evidente che le operazioni di polizia che portano a sequestri di ingenti quantitativi di droghe non sono dovute al caso ma a un'intensa attività di indagine precedente al sequestro; tale attività non è possibile al momento per i rifiuti stante l'attuale assenza di previsioni penali per questo tipo di reato. Per ciò si rimanda comunque alla parte di questa relazione in cui tale problematica viene affrontata più nel dettaglio.

5.3.3. *La collaborazione con il SECIT.* Tra i mezzi per contrastare la criminalità dei rifiuti rientra quello dell'analisi e dell'aggressione ai profitti delle imprese deviate.

Un attento esame dell'attività dei protagonisti del mercato dei rifiuti (48), operino essi in fase di raccolta o in fase di progettazione e gestione degli impianti, mostra innanzitutto come nel settore vi sia un sostanziale oligopolio sul piano nazionale, che sul piano locale si traduce in un vero e proprio monopolio.

Per questo il ministro delle finanze ha emanato una direttiva secondo cui, con l'ausilio del SECIT, il settore dei rifiuti deve essere sottoposto a verifiche e accertamenti, volti non solo al recupero fiscale, ma anche ad acquisire dati sulla reale entità e capacità imprenditoriale e organizzativa delle imprese coinvolte.

La Commissione ha deciso di seguire con interesse e attenzione quest'attività dell'amministrazione finanziaria e di collaborarvi nei modi e nei tempi debiti.

5.3.4. *Alcune problematiche connesse ai controlli.* È noto che le attività di recupero, secondo la procedura semplificata di cui al capo V del titolo I del « decreto Ronchi », sono soggette per legge alla sola comunicazione di inizio attività e ad un sopralluogo da parte dell'organo provinciale entro novanta giorni dalla comunicazione. Ebbene, da un lato tali verifiche non sempre vengono effettuate e, dall'altra, novanta giorni sono sufficienti all'azienda per realizzare cospicui profitti.

Un esempio concreto: la Commissione ha individuato un sito a Pontinia (LT) in cui erano stati stoccati oltre 11 mila fusti per il trasporto di rifiuti pericolosi che dovevano essere recuperati, ma mancavano i macchinari per le diverse fasi di lavorazione; la società aveva presentato una semplice comunicazione di inizio attività, che non era palesemente in grado di svolgere. Per questi motivi la Commissione ha convocato sul posto l'autorità giudiziaria di Latina, che ha provveduto al sequestro dell'area (49).

Anche la raccolta differenziata si è prestata all'attività dei trafficanti di rifiuti. In diverse regioni (Abruzzo, Toscana, Friuli, Lazio) vi sono stati ritrovamenti di capannoni dismessi riempiti di frazione secca, tutti accomunati dall'avvenuta comunicazione agli organi preposti dell'inizio attività di stoccaggio o recupero, senza dimenticare che anche dall'estero è arrivato materiale raccolto in maniera differenziata, come dimostrano le migliaia di tonnellate di plastica stoccate abusivamente ad Asti, che la Commissione ha constatato direttamente.

Ravenna, nel maggio 1998, è stata teatro di un incendio di vastissime proporzioni sviluppatosi presso il capannone della società

(48) Questo tipo d'analisi comporta la deciptazione dei vari prestanome, delle partecipazioni societarie incrociate, degli accordi di cartello, elementi di reddito, eccetera, i quali — a una lettura d'insieme — mostrano come effettivamente i veri detentori del potere nel settore in Italia sono un numero limitato.

(49) V. l'inchiesta — tuttora in corso — e la relazione sul Lazio (DOC. XXIII-16).

« Fertildocks s.r.l. » (oltre settemila mq.), destinato al trattamento di rifiuti provenienti dall'azienda « AMSA » di Milano che dovevano, poi, essere avviati alla termocombustione nella centrale ENEL di Fusina (VE), in virtù di un'intesa stipulata nel luglio 1997 tra le regioni Lombardia ed Emilia Romagna. Al momento dell'incendio giacevano nel capannone circa 4000 o 5000 tonnellate di tali rifiuti, posti sotto sequestro penale unitamente al capannone. L'inchiesta avviata dalla procura di Ravenna ha accertato la natura dolosa dell'incendio de quo; è risultato, inoltre, che nel capannone giacevano già dal settembre 1997 rifiuti solidi urbani e fertilizzanti che non erano stati trattati (50).

Dalle indagini a conoscenza della Commissione emerge l'importanza dei centri di stoccaggio provvisorio nei casi di traffici illeciti di rifiuti. Anche in questo caso il « decreto Ronchi » richiede la sola comunicazione alla regione e il successivo controllo della provincia, consentendo nelle maglie di questa doppia competenza l'utilizzo del centro di stoccaggio, regolarmente denunciato, come centro di smistamento del materiale da smaltire illecitamente o addirittura come sito finale dello smaltimento.

L'intento del legislatore di semplificare le procedure amministrative ha finito, in buona sostanza, con l'agevolare l'attività di operatori spregiudicati che agiscono in totale dispregio della normativa e senza alcuna cura per i gravi danni causati all'ambiente. È evidente allora che occorre una diversa attivazione da parte degli enti locali, abolendo il meccanismo della semplice comunicazione e prevedendo un controllo della regione o dell'ARPA, prima di rilasciare il nulla-osta, e successivi controlli periodici da parte delle province per verificare il corretto esercizio dell'attività dichiarata.

6. *Le proposte normative.*

La Commissione, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge istitutiva, ha anche condotto un'attività di analisi della legislazione vigente, volta a verificarne tanto l'effettività quanto le eventuali necessità di modifica. Questo tipo di impegno ha richiesto una particolare attenzione alla normativa comunitaria, giacché il decreto legislativo n. 22 del 1997 — che costituisce la principale fonte legislativa attualmente vigente in materia — è per l'appunto un decreto di recepimento di direttive comunitarie. Si è trattato pertanto di rivisitarne la filosofia di fondo e per stabilire di quali ulteriori passi in avanti essa debba fare e per proporre eventuali correttivi, offrendo il contributo della Commissione alla c.d. fase ascendente della normativa comunitaria.

In un momento successivo (dal punto di vista logico, anche se non sempre cronologico) la Commissione ha cercato di valutare l'impatto della legislazione nazionale sulle amministrazioni e sulle imprese.

(50) V. relazione sull'Emilia Romagna (DOC. XXIII-32).

6.1. *L'analisi della legislazione comunitaria e italiana.*

Quanto alla direttiva 91/156/CEE, essa si regge essenzialmente sui seguenti pilastri, che la Commissione ritiene sostanzialmente ancora validi:

1. per quel che concerne i rifiuti urbani:
 - * la tendenziale riduzione della produzione di rifiuti (*waste minimization*)
 - * una raccolta differenziata sempre più efficiente e un recupero del materiale da essa derivante da parte delle filiere degli imballaggi;
 - * lo stimolo del riclaggio volto alla creazione di *compost* dalla frazione umida e di combustibile dalla plastica, al recupero o al riuso della carta e del vetro;
 - * la riduzione delle quantità smaltite in discarica
2. per quel che riguarda i rifiuti speciali:
 - * la tendenziale riduzione della produzione di rifiuti (*waste minimization*)
 - * il trattamento e lo smaltimento specializzato autorizzato;
 - * il divieto di miscelazione.

Queste linee fondamentali sono pienamente recepite nell'articolato vigente del « decreto Ronchi ». Quest'ultimo (lo si consideri oggi nella sua versione modificata dagli interventi successivi al 1997) peraltro prevede che alla gestione del ciclo partecipino tutti gli enti pubblici territoriali (oltre allo Stato, le regioni, le province e i comuni), ponendo a carico di tutti una serie di adempimenti di programmazione e controllo non indifferenti dal punto di vista del carico amministrativo.

Le norme del decreto n. 22 presuppongono, pertanto, un avanzato livello di sensibilità sociale sui problemi del ciclo dei rifiuti e impongono l'approntamento di strutture amministrative apposite non soltanto funzionanti e agili ma anche tecnicamente ben attrezzate e pongono a carico degli imprenditori più d'un obbligo.

In tal quadro, la Commissione — mentre ha considerato che l'arretratezza di alcune realtà presenti in Italia non può costituire un alibi per contestare la legittimità dei fini della direttiva — ha ritenuto nondimeno di dover segnalare alcuni problemi applicativi e di avanzare alcune proposte.

6.1.1. *La definizione di rifiuto.* Innanzitutto è assai importante che sia meglio precisata la definizione di rifiuto. Il decreto legislativo n. 22 del 1997 come criterio definitorio offre la combinazione del fattore oggettivo (le sostanze ricomprese negli allegati della direttiva, poi divenuti allegati del decreto legislativo) e soggettivo (le cose di cui il possessore « si disfi, abbia deciso di disfarsi abbia l'obbligo di disfarsi »). Si tratta invero di una questione assai complessa, poiché comprendere l'esatta ed univoca nozione di rifiuto rimane assai problematico.

La stessa Commissione dell'Unione Europea ha più volte rilevato una notevole divergenza terminologica nella legislazione degli stati

membri, senza giungere però ad una conclusione appagante (51). Dal canto suo la Corte di giustizia, ritualmente investita della questione da due giudici italiani (pretori di Terni e Pescara) in ordine alla questione se nella nozione di rifiuto possano considerarsi ricompresi i « residui riutilizzabili » e i « mercuriali », ha stabilito che una normativa nazionale che adottasse una definizione di rifiuto, che esclude sostanze ed effetti suscettibili di riutilizzazione, non sarebbe compatibile con la direttiva 75/442/CEE.

In un'altra pronuncia (causa C-129/96, sentenza del 18 dicembre 1997), la Corte di giustizia ha stabilito che l'ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine « disfarsi ». La Corte peraltro, una volta impostata la questione, non ha proceduto ad analizzarla e a risolverla.

In tale contesto appare risolutore l'intervento di interpretazione autentica voluto dal Parlamento con l'A.C. 6316, con cui s'intende distinguere tra il recupero dei rifiuti (secondo la direttiva 91/156/CEE) e il normale trattamento industriale di prodotti che rifiuti non sono, distinzione che per la realtà produttiva italiana è cruciale. A tal fine sarà bene chiarire il significato dei termini: « si disfà », « abbia deciso di disfarsi » e « abbia l'obbligo di disfarsi ».

6.1.2. *Un sistema industriale di gestione dei rifiuti.* In secondo luogo, è necessario che il sistema normativo si faccia carico di configurare un vero e proprio sistema industriale nella gestione dei rifiuti (52).

Ad avviso della Commissione infatti, una corretta gestione del ciclo dei rifiuti deve poter contare sul fatto che anche le imprese condividano l'obiettivo della prevenzione e del recupero, ambiti nei quali è ben possibile lo sviluppo di un circuito virtuoso che porti all'espansione del mercato e dell'occupazione. In tal senso sarebbe auspicabile introdurre nel mondo delle imprese elementi di responsabilizzazione interna, quali l'*Environmental Management Audit Scheme* – EMAS – volte a far sì che in modo autogestito le imprese facciano propri gli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e di recupero dei materiali.

La proposta del DOC. XXIII-9 tuttavia contiene anche proposte di incentivi fiscali e di spesa pubblica per i comportamenti ecologicamente virtuosi. In tal senso – peraltro – la Commissione sta lavorando allo sviluppo di questo percorso propositivo con la stesura di taluni progetti di provvedimenti di natura finanziaria che possano essere inseriti nel contesto dei provvedimenti collegati all'esame delle Camere durante la sessione di bilancio. In particolare l'ipotesi all'attenzione è quella di una serie di forti incentivi fiscali (tra cui anche momenti di detassazione) in favore delle imprese aderenti ai consorzi di filiera che avviino iniziative volte a facilitare le varie fasi del ciclo dei rifiuti, specialmente se tali iniziative sono rivolte all'utenza.

Con l'approvazione del DOC. XXIII-17, la Commissione ha proposto meccanismi d'introduzione del mercato delle piccole e medie

(51) Presso la Commissione è istituito un apposito comitato costituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 91/156/CEE.

(52) Cfr. il DOC. XXIII-9, approvato il 28 maggio 1998.

imprese non solo dell'EMAS ma anche dei marchi di qualità ecologica e di sistemi di *eco-audit* conformemente a quanto previsto nel regolamento comunitario n. 1836 del 1993. Nell'articolato allegato al documento sono previste anche forme d'incentivo finanziario alle piccole imprese.

Sempre in un quadro di sollecitazione del mondo produttivo a una conversione verso un modello ecologicamente sostenibile, è stata elaborata una proposta (il DOC. XXIII-18) — che si potrebbe definire di « patteggiamento ecologico » — volta a incentivare l'emersione delle situazioni illecite dal punto di vista della gestione dei rifiuti da parte delle imprese, attraverso l'accordo con le autorità di controllo su tempi e modi di superamento delle non conformità alla legge in cambio della mancata applicazione delle sanzioni.

6.2. *Riforme in campo penale.*

Sempre nell'ambito dell'attività di studio e proposta normativa, la Commissione è pervenuta alla conclusione che l'apparato sanzionatorio previsto nel nostro ordinamento in ordine agli illeciti ambientali è troppo debole.

In particolare per quanto riguarda le violazioni relative al settore di rifiuti, sono previste solo contravvenzioni e non delitti. Ciò non consente alla magistratura e alle forze dell'ordine di adoperare tutto lo strumentario della repressione penale conseguente alla sussistenza dei delitti (misure cautelari coercitive e interdittive, intercettazioni telefoniche o ambientali, eccetera).

Sicché la Commissione, approvando il DOC. XXIII-5, ha stilato, anche in linea con le tendenze emerse nel Consiglio d'Europa, una proposta d'inserimento nel codice penale di alcune figure di reato previste come delitti, dalla cornice edittale non indifferente e concernenti condotte di danneggiamento dell'ambiente, redatte in modo tale da ricomprendere anche quelle che possono derivare da un'illecita gestione dei rifiuti.

Viene previsto, infatti, l'inserimento nel titolo VI del libro II del codice penale di un capo relativo ai delitti ambientali. Questa collocazione topografica di per sé ha un valore semantico: l'attentato all'ambiente viene posto sullo stesso piano dei delitti contro l'incolumità pubblica, contro le opere pubbliche (per esempio crollo di costruzioni, attentati alla sicurezza dei trasporti, eccetera) e contro la salute pubblica (epidemia, avvelenamento di acque, eccetera).

La figura più originale che viene coniata è quella relativa all'alterazione dello stato dell'ambiente. Si tratta di un delitto che consiste nel cagionare una grave alterazione dello stato dell'ambiente attraverso la contaminazione con sostanze o energie. Per alterazione s'intende anche il superamento di limiti — fissati con decreto ministeriale — di accettabilità per l'acqua e il suolo.

Di rilievo sono anche *a)* la previsione del delitto di traffico illecito di sostanze dannose per l'ambiente e la salute, in cui s'incrimina la produzione, il trasporto, l'acquisto e la cessione non autorizzati di sostanze tossiche e dannose per l'ambiente; e *b)* la previsione di due aggravanti speciali per il delitto rispettivamente di associazione per delinquere (quando i delitti-scopo siano delitti contro l'ambiente) e di

associazione mafiosa di cui all'articolo 416bis (quando le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano finanziate con i proventi di attività illecite contro l'ambiente) (53).

L'impostazione che la Commissione auspica che sia assunta a livello legislativo è pertanto quella di unificare, sotto il profilo della tutela penale, il concetto di aggressione all'ambiente, contemporaneamente abrogando tutte le norme sanzionatorie di minor rilievo sparse nella legislazione e prevalentemente ispirate a controlli formali. Del resto appare proprio questo il senso dell'abbinamento al disegno di legge governativo AS 3960 (*cfr.* la nota 53) allo stralcio del provvedimento sulla depenalizzazione (AS 2570-bis).

6.3. *La proposta in tema di rifiuti radioattivi.*

Anche se purtroppo — a seguito dell'importante successo nel nostro Paese avutosi con l'abbandono della produzione di energia nucleare — la tensione sul problema del « nucleare » in Italia è molto calata, a questa categoria di rifiuti la Commissione ha dedicato una speciale attenzione, poiché probabilmente è proprio nel momento in cui i siti nucleari sono stati dismessi che cominciano i problemi del ciclo dei rifiuti.

È stato innanzitutto preso atto che con la firma, nel gennaio 1998, della Convenzione internazionale sulla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato, l'Italia ha assunto formalmente nei confronti di tutti i Paesi membri dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), l'impegno di garantire una corretta gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato.

(53) Deve ritenersi che la proposta della Commissione di unificare una serie di reati sparsi in diverse fonti di rango legislativo (si pensi alla legge n. 319 del 1976 sulla qualità dell'acqua, alla legge n. 431 del 1985 sulle bellezze naturali e allo stesso « decreto Ronchi »), ottenendo il risultato di elevare al grado di delitto reati previsti solo come contravvenzioni e contestualmente innalzando i limiti edittali, al fine di consentire l'applicazione delle misure cautelari e delle intercettazioni telefoniche e ambientali, non sia in contrasto con le tendenze di politica criminale emerse nel corso della legislatura (*cfr.* la relazione dell'onorevole Boato, relatore sul sistema delle garanzie, al testo dell'articolo 129 del p.d.l. costituzionale formulato dalla Commissione bicamerale istituita ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 1997, pag. 104 e seguenti). L'ambiente infatti è un bene giuridico di sicuro rilievo costituzionale (v. gli articoli 9 e 32 della Costituzione) e il suo danneggiamento costituisce probabilmente una delle offese più evidenti e materialmente tangibili che possano arrecarsi alla collettività. Del resto un garantismo serio, disinteressato e uniformemente applicabile a tutti deve considerare come gravi reati le aggressioni ai beni collettivi, di cui sono fruitori anche e soprattutto le classi più deboli della società, giacché i più abbienti possono sempre procurarsene la fruizione a proprie spese (in ordine ai problemi di politica criminale V. al proposito anche E. DOLCINI, *Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1999, p. 10 ss.). Tanto tutto ciò è vero che lo stesso Governo, ha predisposto un disegno di legge (approvato dal consiglio dei ministri il 2 aprile 1999 e presentato il 14 aprile) al Senato (l'AS 3960, assegnato congiuntamente alle commissioni permanenti II e XIII e abbinato — tra l'altro — all'AS 3282 Lubrano di Ricco), volto a introdurre nel codice penale alcune figure di delitto. Si tratta di un'iniziativa legislativa dai contenuti sostanzialmente identici a quelli espressi dalla Commissione. L'unica significativa differenza è che la fattispecie di alterazione dell'ambiente è proposta in una versione sdoppiata: vi figurano infatti, in luogo di questa, le fattispecie dell'inquinamento ambientale e della distruzione del patrimonio naturale. Nell'un caso la condotta incriminata è quella dell'illecita introduzione nel suolo, nell'aria o nell'acqua di sostanze atte a determinarne il deterioramento; nell'altro quella della realizzazione, in aree protette e comunque avvenuta, di atti o fatti potenzialmente distruttivi del patrimonio naturale e flora-faunistico del Paese.

La Commissione ha costituito un gruppo di lavoro, coordinato dal presidente Scalia, al quale ha affidato il compito di studiare una strategia di intervento (54) tenendo conto della peculiarità della situazione italiana che, dopo oltre undici anni dalla cessazione delle attività nucleari, non aveva ancora previsto né una organica pianificazione della disattivazione degli impianti nucleari, né aveva avviato un'adeguata attività di ricerca e di *licensing* del sito di smaltimento.

È stato subito evidente che il vero problema che l'Italia doveva risolvere non era solo il dare una collocazione definitiva e sicura ai rifiuti radioattivi prodotti in passato dalle quattro centrali nucleari dell'Enel e dei centri di ricerca dell'Enea (circa 20 mila metri cubi), ma era soprattutto quello di trovare, qualificare e strutturare uno o più siti di smaltimento in cui sistemare tutti i rifiuti di media e bassa attività, quelli prodotti dal centro di ricerche di ISPRA, quelli prodotti dalle attività di smantellamento degli impianti nucleari ed infine i rifiuti radioattivi che ritorneranno dal Regno Unito a seguito del riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato.

L'esito dell'attività di studio della Commissione è il Doc. XXIII-27, nel quale è dato conto non solo dell'analisi svolta nel corso dei lavori della Commissione, ma anche una proposta di articolato.

Il documento è stato approvato alla Commissione all'unanimità il 29 aprile del 1999 ed in sintesi tratta le tematiche che sono connesse con la disattivazione degli impianti nucleari e con la scelta del sito.

La Commissione ha voluto anche evidenziare l'importanza che assume, nel prossimo futuro, la programmazione delle risorse strumentali e finanziarie, ma soprattutto si è soffermata sulla necessità di pianificare la formazione di personale tecnico, in quanto con il passare del tempo si assiste ad un progressivo esaurirsi delle risorse umane e delle competenze necessarie.

Il documento dedica alcuni paragrafi sia alle visite effettuate ai centri di smaltimento spagnolo e francese sia ai centri di smaltimento esteri svedese, del Regno Unito, del Giappone e degli USA. Il documento comprende anche un capitolo dedicato alle guide tecniche ed

(54) A causa della complessità della materia trattata ed allo scopo di fornire al Parlamento un documento obiettivo e trasparente, la Commissione ha ascoltato tutti gli organismi interessati, le cui osservazioni e proposte sono state, in seguito, trasferite nel testo. In particolare, per gli aspetti tecnici, sono stati ascoltati i rappresentanti dell'ENEL, dell'ENEA, dell'ANPA, dell'ISS e dell'ISPESL. Sono stati anche ascoltati il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, Pier Luigi Bersani ed il Ministro dell'ambiente, Edo Ronchi, il Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, Franco Barberi, ed il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e per il gas, Pippo Ranci. Infine per una migliore conoscenza di quanto sull'argomento dello smaltimento dei rifiuti a media e bassa attività era stato realizzato da altri paesi dell'Unione europea, la Commissione ha visitato il centro spagnolo di El-Cabril e quello francese dell'Aube. La scelta dei due centri è stata piuttosto mirata in quanto sia la Spagna che la Francia avevano adottato soluzioni tecnologiche di confinamento (strutture ingegneristiche di tipo superficiale) che potevano essere riproposte anche in Italia.

Per approfondire le conoscenze normative, che in campo europeo ed extraeuropeo sono sottese alla gestione di un sito nucleare di smaltimento, la Commissione ha acquisito agli atti esempi di legislazione e di organismi deputati allo scopo. In particolare è stato verificato che i paesi dell'Unione europea, pur con assetti statutari differenti, nella maggior parte dei casi, avevano affidato la gestione e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato ad un unico soggetto giuridico, generalmente pubblico.